

Parere motivato all'Italia

La Commissione europea è in procinto di inviare all'Italia un parere motivato, la seconda e ultima fase del procedimento d'infrazione, per la mancata conformità alla direttiva del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane. In base alla direttiva, entro il 31 dicembre 2000 l'Italia avrebbe dovuto istituire dei sistemi adeguati per la raccolta e il trattamento delle acque nei centri urbani con oltre 15 000 abitanti.

L'Italia ha ricevuto una prima lettera di diffida il 9 luglio 2004, in quanto dalle informazioni disponibili risultava che un numero elevato di città e centri urbani non fossero conformi alla direttiva.

Dopo una valutazione successiva, la Commissione è giunta alla conclusione che 299 agglomerati continuano a non essere conformi e ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all'Italia, che ora ha due mesi di tempo per rispondere. Successivamente, la Commissione dovrà decidere se portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia europea.

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

Le città e i centri abitati più grandi di tutta l'Unione europea devono raccogliere e trattare le acque reflue urbane ai sensi della direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Le acque non sottoposte a trattamento possono infatti essere contaminate da batteri e virus pericolosi e rappresentano pertanto un rischio per la salute pubblica. Tali acque contengono inoltre nutrienti come l'azoto e il fosforo che possono danneggiare le acque dolci e l'ambiente marino perché favoriscono il fenomeno dell'eutrofizzazione, cioè una proliferazione di alghe che soffoca altre forme di vita.

Il trattamento principale previsto dalla direttiva è quello biologico, definito anche "secondario", e le infrastrutture del caso avrebbero dovuto essere operative entro il 31 dicembre 2000.

Iter procedurale

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (prima fase del procedimento), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (seconda fase del procedimento) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che

sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. A norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.